

Mi chiedi cosa fare ed ecco le azioni che confido vorrai mettere in campo quale Presidente della Associazione Campeggiatori del Golfo:

1) lettera circolare informativa in modo che ogni equipaggio, di cui sei Presidente, sia in grado di far fronte a simili situazioni.

2) simpatico volantino per salutare ed informare le famiglie che arrivano a Casalbordino (vostra sede sociale) sul come fare in caso di tentativo di allontanamento o contravvenzionamento e, magari, su dove parcheggiare e cosa visitare.

3) lettera al sindaco quale istanza per verificare l'applicazione delle normative sulla tutela ecologica del territorio.

4) lettera al sindaco quale istanza per verificare i campi magnetici

Buon lavoro ed a presto leggervi/ti.

Pier Luigi Ciolli

ASSOCIAZIONE NAZIONALE

COORDINAMENTO CAMPERISTI

NOTE DA RICORDARE

IL CAMPEGGIARE

Codice della Strada.

art. 185 Circolazione e sosta delle autocaravan.

1, I veicoli di cui all'art. 54, comma 1, lettera m), ai fini della circolazione stradale in genere ed agli effetti dei divieti e limitazioni previsti negli articoli 6 e 7, SONO SOGGETTI ALLA STESSA DISCIPLINA PREVISTA PER GLI ALTRI VEICOLI.

2, La sosta delle autocaravan, dove consentita, sulla sede stradale non costituisce campeggio, attendamento e simili se l'autoveicolo non poggia sul suolo salvo che con le ruote, non emette deflussi propri salvo quelli del propulsore meccanico, e non occupa comunque la sede stradale in misura eccedente l'ingombro proprio dell'autoveicolo medesimo.

L'IGIENE PUBBLICA

Tutelare uno specifico interesse pubblico di carattere igienico-sanitario,

trova nell'art. 32 della Costituzione il suo più alto riconoscimento, ma, contrariamente ai noti provvedimenti contingibili ed urgenti adottati in materia di igiene pubblica, siamo sempre in presenza di ordinanze con motivi che non sono certo riconducibili, stante la genericità delle espressioni usate e l'assenza di qualsivoglia altro elemento indicatore a quelle accertate e motivate esigenze di prevenzione degli inquinamenti. In molti casi l'ordinanza accomuna le autocaravan (autoveicoli) alle roulotte (rimorchi) e le tende (attrezzature) quando fin dal 1985 la Circolare n. 983/1985 del Ministero Lavori Pubblici, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 17/86, invitava l'amministratore pubblico a NON attivare discriminazioni contro le autocaravan, a non accomunarle alle caravan (roulotte) ed a ricordarle con il termine autocaravan anziché camper o altro. Nel 1986, l'allora Ministro dei Lavori Pubblici affrontò tale pretesto chiarendo (punto D, pagina 22 della G.U. n. 17/1986) " la sosta dei veicoli va ricompresa nella nozione tecnica ed in quella giuridica di circolazione stradale ... provvedimenti a carico delle sole autocaravan non sono ammissibili ... e mai dunque in termini puramente discriminatori rispetto ad altri autoveicoli recanti le stesse caratteristiche di peso e/o ingombro. ... la possibilità che le autorità competenti emanino autonomi provvedimenti in grado anche di incidere, in certa misura, sulla libera circolazione delle autocaravan ... solo richiamandosi a distinte e specifiche discipline normative ... ove si riscontrasse l'assoluta necessità di precludere l'accesso alle autocaravan ... il relativo provvedimento sarà di competenza del prefetto per motivi di esclusiva sicurezza pubblica ... Si ribadisce - in conclusione - che al contrario in nessun caso potrà procedersi in base a divieti di circolazione e sosta sulle strade, che si possano configurare come effettiva azione aprioristica di indiscriminata repressione, dato che

le autocaravan hanno la medesima libertà di circolazione rispetto agli altri autoveicoli di pari ingombro, cui sono perfettamente equiparate ai fini della dinamica della circolazione". Essendo pacifico che, l'autoveicolo di cui all'art. 54, comma 1, lettera a) (autovettura) può trasportare fino a 9 persone (senza avere a bordo alcun servizio destinato ad accogliere eventuali necessità fisiologiche dei trasportati) mentre l'autocaravan ne può trasportare sole fino a 7, un eventuale presunto pericolo connesso a scarichi reflui può essere attribuito più alla presenza di gitanti in autovettura che alla presenza di famiglie in autocaravan. Stessa situazione per la produzione di rifiuti solidi risulta, altresì, attribuibile più ad una autovettura (nove persone trasportate con poco spazio a bordo dove mettere eventuali sacchetti di raccolta) che all'autocaravan (7 persone trasportate e contenitori interni per la raccolta di rifiuti solidi). Le autocaravan, per il loro allestimento, sono proprio gli unici autoveicoli che non possono mettere in pericolo l'igiene pubblica, pertanto, l'ordinanza non è un atto "contingibile ed urgente" e, quindi, per la sua "straordinarietà", capace di derogare a norme dispositive di legge. Vale l'occasione per ribadire che il cittadino, per evitare un danno immediato (mancata fruizione di una parte del territorio ove si giunge dopo un oneroso viaggio) e per evitare di dover subire una grave discriminazione (come spiegare ai familiari e/o ai figli giunti con una autocaravan che non possono parcheggiare in uno stallo di sosta mentre, sempre nello stesso stallo, è consentito ad altre famiglie giunte con una autovettura?), non può che rispettare la norma dello Stato e, quando contravvenzionato, chiedere al Giudice Ordinario non di annullare l'ordinanza sindacale, compito questo del Giudice Amministrativo, bensì di disapplicare l'ordinanza stessa nel caso concreto di cui si discute, perchè siamo in presenza di un atto non